

tina » a Chieti-innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » presso Brecciarola, della lunghezza di chilometri 6 + 050;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Chieti-innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » presso Brecciarola, della lunghezza di km. 6 + 050, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 5 raccordo « Tiburtina Valeria ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1967
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 251*

(8919)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 538 « Marrucina », in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 294 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 16 « Adriatica » presso Ortona-Orsogna-innesto strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Guardiagrele, della lunghezza di chilometri 26 + 680;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 16 « Adriatica » presso Ortona-Orsogna-innesto strada statale n. 81 « Picena Aprutina » a Guardiagrele, della lunghezza di km. 26 + 680, è classificata statale con la denominazione di strada statale n. 538 « Marrucina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1967
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 254*

(8918)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1967.

Classificazione tra le statali della strada n. 539 « di Manoppello », in provincia di Pescara e Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 307 di detto piano è prevista la strada: innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » a Manoppello-Rocca Montepiano-Pretoro-innesto strada statale n. 263 « di Val di Foro e di Bocca di Valle », della lunghezza di km. 35 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale n. 5 « via Tiburtina Valeria » a Manoppello-Rocca Montepiano-Pretoro-innesto strada statale n. 263 « di Val di Foro e di Bocca di Valle », della lunghezza di km. 35 + 000, è classificata statale con la denominazione di strada statale numero 539 di « Manoppello ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1967

Il Ministro: MANCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1967
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 253*

(8916)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1967.

Istituzione a Gela di un Ufficio di collocamento per la gente di mare.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031;

Vista la legge 16 dicembre 1928, n. 3042;

Visto l'art. 125 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta l'opportunità di istituire nella sede di Gela un Ufficio di collocamento per la gente di mare;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito presso l'ufficio locale marittimo di Gela un Ufficio di collocamento per la gente di mare.

Roma, addì 27 luglio 1967

Il Ministro: NATALI

(8923)